Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 marzo 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 1983.

Modalità di attuazione del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376, concernente il regime fiscale degli apparecchi di accensione;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1971, relativo alle modalità di attuazione del predetto decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, riguardante il regime fiscale degli accendigas per uso domestico;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 dell'11 febbraio 1972, che detta le modalità di attuazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1975, n. 109, recante la variazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 novembre 1977, concernente le variazioni delle caratteristiche dei contrassegni di Stato per apparecchi di accensione nonché delle modalità per la loro applicazione;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 novembre 1977, che varia le caratteristiche dei contrassegni di Stato per accendigas nonché le modalità per la loro applicazione;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, concernente tra l'altro il regime fiscale degli apparecchi di accensione variazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 21 marzo 1983, concernente le caratteristiche dei contrassegni di Stato per gli apparecchi di accensione e per le parti e pezzi di ricambio principali di cui all'art. 1, lettere *c*), *d*), *h*) ed *l*) del predetto decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 22 febbraio 1983, n. 52, occorre provvedere ad integrare la disciplina prevista dai citati decreti ministeriali 22 aprile 1971 e 2 febbraio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 22 aprile 1971 è modificato ed integrato come segue:

All'art. 4 sono aggiunti i seguenti commi:

« La validità dell'autorizzazione non può superare novanta giorni dalla data di rilascio, salvo proroghe; è in facoltà della direzione generale dei monopoli di Stato, su richiesta del titolare della licenza, di consentire che l'importazione della merce avvenga in più riprese.

Le proroghe hanno validità massima di novanta giorni.

Il titolare che chiede la proroga dell'autorizzazione deve inoltrare istanza alla direzione generale dei monopoli di Stato, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione o dell'ultima proroga rilasciata. In mancanza di proroga, allo scadere dei novanta giorni la dogana trasmette alla direzione generale dei monopoli di Stato i contrassegni in suo possesso, relativi all'autorizzazione cessata di validità, unitamente al secondo esemplare della stessa autorizzazione, completato con gli attergati di cui al settimo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) ».

All'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

« E' consentita la utilizzazione, come registro di carico e scarico, di elaborati elettrocontabili ovvero di scritture già predisposte dalle ditte per le proprie necessità contabili, e che riportino gli elementi succitati, purché gli stessi vengano riprodotti in stampati previamente vidimati dall'ufficio tecnico imposte di fabbricazione ».

Dopo l'art. 11 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 11-*bis* - *Modalità per il pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione da parte dei fabbricanti di apparecchi di accensione.* — La direzione generale dei monopoli di Stato è autorizzata, a richiesta del fabbricante, a concedere il pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione di apparecchi di accensione fino a sessanta giorni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione all'estrazione di prodotti dalla fabbrica, rilasciata dal competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione ai sensi dell'art. 11.

Per le estrazioni i cui termini di pagamento, a termini del precedente comma, scadono entro lo stesso mese solare, è consentito il pagamento dell'imposta in forma cumulativa e comunque non oltre la fine di tale mese.

Per ottenere la dilazione il fabbricante deve avanzare apposita istanza alla direzione generale dei monopoli di Stato allegando la documentazione comprovante la costituzione di apposita fidejussione bancaria di importo pari al valore globale della imposta di fabbricazione da ammettere al pagamento dilazionato, con formale rinuncia da parte del fidejussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e l'impegno a corrispondere le somme derivanti dall'applicazione del nono comma.

Accertata la regolarità della fidejussione, la direzione generale dei monopoli di Stato concede l'autorizzazione al pagamento dilazionato inviando copia della stessa al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Per l'estrazione dalla fabbrica dei prodotti, muniti dei prescritti contrassegni di Stato, il fabbricante deve presentare al funzionario dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione apposita richiesta di estrazione, in quadruplice esemplare, nella quale sono indicati i prodotti da estrarre distintamente per tipo, l'imposta complessiva relativa ai contrassegni di Stato applicati, nonché gli estremi della autorizzazione rilasciata dalla direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento dilazionato.

Il funzionario dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, effettuati i riscontri di competenza, autorizza l'estrazione dei prodotti dalla fabbrica dopo aver attestato sugli esemplari della dichiarazione di estrazione di aver provveduto alla prescritta verifica e che l'ammontare della relativa imposta di fabbricazione è coperto dalla fidejussione, di cui alla autorizzazione citata al comma precedente.

Un esemplare della predetta richiesta di estrazione è trattenuto agli atti dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione; uno viene trasmesso, a cura del predetto ufficio, alla direzione generale dei monopoli di Stato per il reintegro del fabbisogno bimestrale dei contrassegni di Stato; due sono restituiti al fabbricante, il quale ne tiene uno a corredo del proprio registro di carico e scarico e consegna poi l'altro all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione unitamente alla ricevuta di versamento dell'imposta di fabbricazione, effettuato nei termini stabiliti dal primo e secondo comma sul conto corrente postale intestato al deposito generi di monopolio di Roma.

L'ufficio tecnico imposte di fabbricazione dopo aver effettuato i riscontri di competenza anche in merito alla regolarità del versamento, trasmette quest'ultimo esemplare, unitamente a detta ricevuta alla direzione generale dei monopoli di Stato.

In mancanza del pagamento nei termini di cui ai precedenti commi, la direzione generale dei monopoli di Stato, avvalendosi della fidejussione, procede alla riscossione dell'imposta non versata ed applica le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni.

Inoltre, quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi, il fabbricante decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento in unica soluzione delle somme dovute a titolo di imposta di fabbricazione e dei relativi interessi per tutti i quantitativi di prodotti estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 11 ».

Art. 2.

Apparecchi di accensione in metalli preziosi ovvero con ornamentazione o rivestimento in metalli preziosi

Sono soggetti all'imposta di fabbricazione di cui all'art. 1, lettera *c*), del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, gli apparecchi di accensione il cui corpo è costituito da oro o platino con l'indicazione del titolo legale.

Sono soggetti all'imposta di fabbricazione di cui al citato art. 1, lettera *d*), gli apparecchi di accensione il cui corpo è costituito da palladio od argento, con l'indicazione del titolo legale, ovvero presenta ornamentazione o rivestimento in platino, palladio, oro od argento.

Ai fini dell'individuazione degli apparecchi di accensione di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'art. 17 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, e dagli articoli da 55 a 59 del relativo regolamento di applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 2 febbraio 1972 è modificato ed integrato come segue:

All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi:

« La validità dell'autorizzazione non può superare novanta giorni dalla data del rilascio, salvo proroghe; è in facoltà della direzione generale dei monopoli di Stato, su richiesta del titolare della licenza, di consentire che l'importazione della merce avvenga in più riprese.

Le proroghe hanno validità massima di novanta giorni.

Il titolare che chiede la proroga dell'autorizzazione deve inoltrare istanza alla direzione generale dei monopoli di Stato, almeno trenta giorni prima della scadenza della autorizzazione o dell'ultima proroga rilasciata. In mancanza di proroga, allo scadere dei novanta giorni la dogana trasmette alla direzione generale dei monopoli di Stato i contrassegni in suo possesso, relativi all'autorizzazione cessata di validità, unitamente al secondo esemplare della stessa autorizzazione completano con gli attergati di cui all'ottavo comma, lettere *a*), *b*) e *c*) ».

All'art. 9, nell'ultimo comma, le parole « Direzione generale dei monopoli di Stato potrà consentire » sono sostituite dalle seguenti « E' consentita ».

Dopo l'art. 10 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 10-*bis* - *Modalità per il pagamento dilazionato della imposta di fabbricazione da parte dei fabbricanti di accendigas.* — La direzione generale dei monopoli di Stato è autorizzata, a richiesta del fabbricante, a concedere il pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sugli accendigas fino a sessanta giorni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione all'estrazione di prodotti dalla fabbrica, rilasciata dal competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione ai sensi dell'art. 10.

Per le estrazioni i cui termini di pagamento, ai sensi del precedente comma, scadono entro lo stesso mese solare, è consentito il pagamento dell'imposta in forma cumulativa, e comunque non oltre la fine di tale mese.

Per ottenere la dilazione, il fabbricante deve avanzare apposita istanza alla direzione generale dei monopoli di Stato, allegando la documentazione comprovante la costituzione di apposita fidejussione bancaria di importo pari al valore globale della imposta di fabbricazione da ammettere al pagamento dilazionato, con formale rinuncia da parte del fidejussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del co-

dice civile e l'impegno a corrispondere le somme derivanti dall'applicazione del nono comma.

Accertata la regolarità della fidejussione, la direzione generale dei monopoli di Stato concede l'autorizzazione al pagamento dilazionato inviando copia della stessa al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Per l'estrazione dalla fabbrica dei prodotti muniti dei prescritti contrassegni di Stato, il fabbricante deve presentare al funzionario dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione apposita richiesta di estrazione, in quadruplice esemplare, nella quale sono indicati i prodotti da estrarre distintamente per tipo, l'imposta complessiva relativa ai contrassegni di Stato, nonché gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla direzione generale dei monopoli di Stato per il pagamento dilazionato.

Il funzionario dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, effettuati i riscontri di competenza, autorizza l'estrazione dei prodotti dalla fabbrica dopo aver attestato sugli esemplari della dichiarazione di estrazione di aver provveduto alla prescritta verifica e che l'ammontare della relativa imposta di fabbricazione è coperto dalla fidejussione di cui all'autorizzazione citata al comma precedente.

Un esemplare della predetta richiesta di estrazione è trattenuto agli atti dell'ufficio tecnico imposte di fabbricazione; uno viene trasmesso a cura del predetto ufficio alla direzione generale dei monopoli di Stato per il reintegro del fabbisogno bimestrale dei contrassegni di Stato; due sono restituiti al fabbricante, il quale ne tiene uno a corredo del proprio registro di carico e scarico e consegna poi l'altro all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione, unitamente alla ricevuta del versamento dell'imposta di fabbricazione, effettuata nei termini stabiliti dal primo e secondo comma sul conto corrente postale intestato al deposito generi di monopolio di Roma.

L'ufficio tecnico imposte di fabbricazione dopo aver effettuato i riscontri di competenza anche in merito alla regolarità del versamento, trasmette quest'ultimo esemplare, unitamente a detta ricevuta alla direzione generale dei monopoli di Stato.

In mancanza del pagamento nei termini di cui ai precedenti commi, la direzione generale dei monopoli di Stato, avvalendosi della fidejussione, procede alla riscossione dell'imposta non versata ed applica le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni.

Inoltre, quando il pagamento avvenga dopo il ventesimo giorno dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi, il fabbricante decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento in unica soluzione delle somme dovute a titolo di imposta di fabbricazione e dei relativi interessi per tutti i quantitativi di prodotti estratti con il beneficio del pagamento dilazionato e per i quali lo stesso pagamento non sia ancora avvenuto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le corrispondenti disposizioni dell'art. 10 ».

All'art. 12, nel settimo comma, le parole « La Direzione generale dei monopoli di Stato potrà consentire » sono sostituite dalle seguenti « E' consentita ».

Art. 4.

Alle parti e pezzi di ricambio principali di accendigas per uso domestico, di cui all'art. 1, lettera *i)* del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, si applicano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 2 febbraio 1972, con le integrazioni apportate dal presente decreto.

Gli importatori devono altresì indicare nella domanda di cui all'art. 2, secondo comma, del predetto decreto 2 febbraio 1972, se le parti e pezzi di ricambio principali sono importati per essere utilizzati come tali, ovvero sono destinati ad essere introdotti in una fabbrica autorizzata alla produzione di accendigas completi.

Art. 5.

Ai fini del rimborso delle somme versate dai fabbricanti di apparecchi di accensione ed accendigas in applicazione del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, e non dovute per effetto della legge 22 febbraio 1983, n. 52, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873.

Le somme da rimborsare ai sensi del comma precedente possono essere utilizzate, a richiesta dell'interessato, per il pagamento dell'imposta di fabbricazione inerente a nuove operazioni sugli apparecchi di accensione, purché queste avvengano nel corrente anno finanziario.

Le cauzioni già prestate dai fabbricanti di apparecchi di accensione e di accendigas in base a precedenti disposizioni conservano validità per il periodo massimo di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le stesse restano, comunque, operanti a tutela dell'erario sino a quando non vengano svincolate dalla direzione generale dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1983

Il Ministro: FORTE

(1895)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 febbraio 1983.

Disposizioni relative ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate all'approvvigionamento idrico-potabile.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, di attuazione della direttiva n. 75/440 del 16 giugno 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee e concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Ai sensi dell'articolo 9 e per i fini di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, i metodi di misura e le frequenze dei campionamenti e delle analisi, indicati negli allegati I, II, III al presente decreto di cui fanno parte integrante, si applicano sia per la classificazione delle acque dolci superficiali utilizzate o destinate ad essere utilizzate per l'approvvigionamento idrico potabile che per il loro controllo.

Art. 2.

Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intende per:

"metodo di misura": la definizione di un principio di misura e/o la descrizione succinta di un procedimento operativo che consenta di determinare i valori dei parametri indicati negli allegati I e II al presente decreto.

Si intende altresì, per i parametri di cui all'allegato I, per:

"limite di rilevamento": il valore minimo del parametro esaminato che può essere rilevato con i metodi indicati;

"precisione": l'intervallo entro cui deve trovarsi il 95 % dei risultati di misurazioni eseguite su un unico campione, seguendo sempre lo stesso metodo;

"accuratezza": la differenza tra il valore reale del parametro esaminato ed il valore medio sperimentale ottenuto.

Art. 3.

Ubicazione delle stazioni di prelievo

Per tutti i laghi naturali ed artificiali e per tutti i corsi d'acqua naturali ed artificiali che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto — fermo restando quanto previsto dalla delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319 — le stazioni di prelievo dovranno essere ubicate in prossimità delle opere di presa esistenti o previste in modo che i campioni rilevati siano rappresentativi della qualità dell'acqua da utilizzare.

Ulteriori stazioni di prelievo dovranno essere individuate in punti significativi del corpo idrico quando ciò sia richiesto da particolari condizioni locali, tenuto saprattutto conto di possibili fattori di rischio di inquinamento. I prelievi effettuati in tali stazioni avranno la sola finalità di approfondire la conoscenza della qualità del corpo idrico, per gli opportuni interventi.

Art. 4.

Modalità di prelievo, di conservazione e di trasporto dei campioni

I campioni dovranno essere prelevati, conservati e trasportati in modo da evitare alterazioni che possono influenzare significativamente i risultati delle analisi.

a) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni per analisi dei parametri di cui all'allegato I al presente decreto vale quanto prescritto, per i singoli parametri, alla colonna *G* di detto allegato.

b) Per il prelievo, la conservazione ed il trasporto dei campioni per analisi dei parametri di cui all'allegato II al presente decreto vale quanto segue:

i prelievi saranno effettuati in contenitori sterili;

qualora si abbia motivo di ritenere che l'acqua in esame contenga cloro residuo, le bottiglie dovranno contenere una soluzione al 10 % di sodio tiosolfato, nella quantità di ml 0,1 per ogni 100 ml di capacità della bottiglia, aggiunto prima della sterilizzazione;

le bottiglie di prelievo dovranno avere una capacità idonea a prelevare l'acqua necessaria all'esecuzione delle analisi microbiologiche;

i campioni prelevati, secondo le usuali cautele di asepsi, dovranno essere trasportati in idonei contenitori frigoriferi (4-10 °C) al riparo dalla luce e dovranno, nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre le 24 ore dal prelievo, essere sottoposti ad esame.

Art. 5.

Frequenza dei campionamenti e delle analisi

La frequenza minima annuale dei campionamenti e delle analisi di ogni parametro è indicata, per ogni corpo idrico di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 515/82 da classificare o classificato, nell'allegato III al presente decreto.

I campionamenti e le analisi dovranno essere uniformemente distribuiti nel corso dell'anno, in modo da essere rappresentativi della qualità delle acque nelle varie situazioni.

La frequenza per i corpi idrici già classificati può essere ridotta alla metà di quella prevista nell'allegato III qualora i valori dei risultati dei campioni prelevati negli anni precedenti siano sempre e significativamente migliori dei limiti previsti per la rispettiva categoria di appartenenza e, a seguito di indagini ispettive e/o conoscitive, non vengano accertati fattori che possano peggiorare la qualità dell'acqua.

Fermo restando quanto disposto dal 2° comma dell'art. 3 del presente decreto, la frequenza prevista nell'allegato III deve essere aumentata quando ciò sia richiesto da una qualunque situazione di rischio di inquinamento anche potenziale; tale aumento di frequenza riguarderà quel parametro o quei parametri che possono essere correlati con il tipo di rischio temuto.

In prima applicazione, la classificazione dei corpi idrici, nelle categorie di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 3 luglio 1982, sarà effettuata in base ai risultati dei controlli analitici estesi ad un periodo di almeno un anno.

Gli aggiornamenti di tale classificazione dovranno essere effettuati in base ai risultati dei controlli analitici riguardanti almeno gli ultimi venti campionamenti consecutivi effettuati in un periodo di osservazione non inferiore ad un anno.

Roma, addì 15 febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO I

METODI DI MISURA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI *I* O *G* DEI PARAMETRI CHIMICI E CHIMICO-FISICI DI CUI ALL'ALLEGATO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 LUGLIO 1982, N. 515

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Numero progressivo	Parametro e unità di misura	Limite di rilevamento	Precisione ±	Accuratezza ±	Metodi di misura (*) (1)	*a*) materiale del contenitore del campione; *b*) metodo di conservazione; *c*) tempo massimo tra il campionamento e l'analisi.
1	pH-unità pH	—	0,1	0,2	*Elettrometria* La misura va eseguita preferibilmente sul posto al momento del campionamento. Il valore va sempre riferito alla temperatura dell'acqua al momento del prelievo.	*a*) polietilene o vetro; *b*) refrigerazione a 4°C; *c*) 24 ore.
2	Colore mg pt/l (dopo filtrazione semplice)	5	10 %	20 %	*Colorimetria* Metodo fotometrico secondo gli standards della scala platino cobalto (previa filtrazione su membrana di fibra di vetro).	*a*) polietilene o vetro; *b*) refrigerazione a 4°C; *c*) 24 ore.
3	Materiali in sospensione totali mg/l	—	5 %	10 %	*Gravimetria* Filtrazione su membrana da 0,45 μm, essiccazione a 105°C a peso costante. Centrifugazione (tempo minimo 5 min, velocità media 2800/3000 giri-minuto) Filtrazione ed essiccazione a 105°C a peso costante.	*a*) polietilene o vetro; *b*) refrigerazione a 4°C; *c*) 24 ore.
4	Temperatura °C	—	0,5	1	*Termometria* La misura deve essere eseguita sul posto al momento del campionamento.	—
5	Conduttività a 20°C μS/cm	—	5 %	10 %	*Elettrometria*	*a*) polietilene o vetro; *c*) 1-3 giorni (**).
6	Odore Fattore di diluizione a 25°C	—	—	—	*Tecnica delle diluizioni successive.*	*a*) vetro; *b*) refrigerazione a 4°C; *c*) 6-24 ore (**).
7	Nitrati mg/l NO_3	2	10 %	20 %	*Spettrofotometria di assorbimento molecolare.*	*a*) polietilene o vetro; *b*) refrigerazione a 4°C; *c*) 1-3 giorni (**).
8	Fluoruri mg/F	0,05	10 %	20 %	*Spettrofotometria di assorbimento molecolare* previa distillazione se necessaria. *Elettrometria* Elettrodi ionici specifici.	*a*) polietilene; *b*) 7 giorni.
9	Cloro organico totale estraibile mg/l Cl	pm (***)	pm	pm	pm	pm

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Numero progressivo	Parametro e unità di misura	Limite di rilevamento	Precisione ±	Accuratezza ±	Metodi di misura (*) (1)	a) materiale del contenitore del campione; b) metodo di conservazione; c) tempo massimo tra il campionamento e l'analisi.
10	Ferro disciolto mg/l Fe	0,02	10 %	20 %	*Spettrometria di assorbimento atomico* previa filtrazione su membrana da 0,45 μm. *Spettrofotometria di assorbimento molecolare* previa filtrazione su membrana da 0,45 μm.	a) polietilene o vetro; b) campione ben chiuso e refrigerazione a 4°C; c) 24 ore.
11	Manganese mg/l Mn	0,01 (2)	10 %	20 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.*	a) polietilene o vetro; b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO_3 concentrato).
		0,02 (3)	10 %	20 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.* *Spettrofotometria di assorbimento molecolare.*	
12	Rame (9) mg/l Cu	0,005	10 %	20 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.* *Polarografia.*	come specificato al parametro n. 11.
		0,02 (4)	10 %	20 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.* *Spettrofotometria di assorbimento molecolare.* *Polarografia.*	
13	Zinco (9) mg/l Zn	0,01 (2)	10 %	20 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.*	come specificato al parametro n. 11.
		0,02 (3)	10 %	20 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.* *Spettrofotometria di assorbimento molecolare.*	
14	Boro (9) mg/l B	0,1	10 %	20 %	*Spettrofotometria di assorbimento molecolare.* *Spettrometria di assorbimento atomico.*	a) polietilene; b) acidificare a pH < 2 (preferibilmente con HNO_3 diluito 1:1).
15	Berillio mg/l Be	pm	pm	pm	pm	come specificato al parametro n. 11.
16	Cobalto Mg/l Co	pm	pm	pm	pm	come specificato al parametro n. 11.
17	Nichel mg/l Ni	pm	pm	pm	pm	come specificato al parametro n. 11.
18	Vanadio mg/l V	pm	pm	pm	pm	come specificato al parametro n. 11.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Numero progressivo	Parametro e unità di misura	Limite di rilevamento	Precisione ±	Accuratezza ±	Metodi di misura (*) (1)	*a*) materiale del contenitore del campione; *b*) metodo di conservazione; *c*) tempo massimo tra il campionamento e l'analisi.
19	Arsenico (9) mg/l As	0,002 (2)	20 %	20 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.*	come specificato al parametro n. 11.
		0,01 (5)	—	—	*Spettrometria di assorbimento atomico.*	
					Spettrofotometria di assorbimento molecolare.	
20	Cadmio (9) mg/l Cd	0,0002	30 %	30 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.*	come specificato al parametro n. 11.
		0,0001 (5)			*Polarografia.*	
21	Cromo totale (9) mg/l Cr	0,01	20 %	30 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.* *Spettrofotometria di assorbimento molecolare.*	come specificato al parametro n. 11.
22	Piombo (9) mg/l Pb	0,01	20 %	30 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.* *Polarografia.*	come specificato al parametro n. 11.
23	Selenio (9) mg/l Se	0,005	—	—	*Spettrometria di assorbimento atomico.*	come specificato al parametro n. 11.
24	Mercurio (9) mg/l Hg	0,0001	30 %	30 %	*Spettrometria di assorbimento atomico senza fiamma* (su vapori freddi).	*a*) polietilene o vetro; *b*) per ogni litro di campione addizionare 5 ml di NHO_3 concentrato e 10 ml di soluzione di Kmn_4O_4 al 5 %;
		0,0002 (5)				*c*) 7 giorni.
25	Bario (9) mg/l Ba	0,02	15 %	30 %	*Spettrometria di assorbimento atomico.*	come specificato al parametro n. 11.
26	Cianuro mg/l Cn	0,01	20 %	30 %	*Spettrofotometria di assorbimento molecolare.*	*a*) polietilene o vetro; *b*) addizionare NaOH in gocce o in soluzione concentrata (pH ≃ 12) e raffreddare a 4°C; *c*) 24 ore.
27	Solfati mg/l SO_4	10	10 %	10 %	*Gravimetria.* *Complessometria con EDTA.* *Spettrofotometria di assorbimento molecolare.*	*a*) polietilene o vetro; *b*) refrigerazione a 4°C: *c*) 7 giorni.
28	Cloruri mg/l Cl	10	10 %	10 %	*Determinazione volumetrica* (metodo di Mohr). *Metodo mercurimetrico con indicatore.* *Spettrofotometria di assorbimento molecolare.*	*a*) polietilene o vetro; *b*) refrigerazione a 4°C; *c*) 7 giorni.

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Numero progressivo	Parametro e unità di misura	Limite di rilevamento	Precisione ±	Accuratezza ±	Metodi di misura (*) (1)	*a*) materiale del contenitore del campione; *b*) metodo di conservazione; *c*) tempo massimo tra il campionamento e l'analisi.
29	Tensioattivi mg/l MBAS	0,05	20 %	—	*Spettrofotometria di assorbimento molecolare.*	*a*) vetro; *b*) refrigerazione a 4°C; *c*) 24 ore.
30	Fosfati mg/l P_2O_5	0,02	10 %	20 %	*Spettrofotometria di assorbimento molecolare.*	*a*) polietilene o vetro; *b*) acidificaz.ne con H_2SO_4 concentrato a pH < 2; *c*) 24 ore.
31	Fenoli mg/l C_6H_5OH (indice fenoli)	0,0005 0,001 (6)	0,0005 30 %	0,0005 50 %	*Spettrofotometria di assorbimento molecolare.* metodo alla 4-ammino-antipirina; metodo alla p. nitro-anilina.	*a*) vetro; *b*) acidificaz.ne con H_3PO_4 a pH < 4 ed aggiunta di $CuSO_4 . 5H_2O$ (1g/l); *c*) 24 ore.
32	Idrocarburi disciolti o emulsionati mg/l	0,01 0,04 (3)	20 % ——	30 %	*Spettrofotometria all'infrarosso* previa estrazione con tetracloruro di carbonio. *Gravimetria* previa estrazione mediante etere di petrolio.	*a*) vetro; *b*) acidificare a pH < 2 (H_2SO_4 o HCl); *c*) 24 ore.
33	Idrocarburi policiclici aromatici (9) mg/l	0,00004	50 %	50 %	*Misura della fluorescenza in UV* previa cromatografia su strato sottile. *Misura comparativa* rispetto ad un miscuglio di 6 sostanze standard aventi la stessa concentrazione (7).	*a*) vetro scuro od alluminio; *b*) tenere al buio a +4°C; *c*) 24 ore.
34	Antiparassitari totale [parathion esaclorocicloesano (HCH) dieldrin] (9) mg/l	0,0001	50 %	50 %	*Cromatografia in fase gassosa o liquida* previa estrazione mediante solventi adeguati e purificazione. Identificazione dei componenti del miscuglio e determinazione quantitativa (8).	*a*) vetro; *b*) per HCH e dieldrin acidificare con HCl concentrato (1 ml per litro di campione) e refrigerazione a 4°C; per parathion, acidificare a pH 5 . ° con H_2SO_4 (1 : 1) e refrigerare a 4°C; *c*) 7 giorni.
35	Domanda chimica di ossigeno (COD) mg/l O_2	15	20 %	20 %	*Metodo al bicromato di potassio* (ebollizione 2 ore).	*a*) vetro; *b*) acidificare a pH < 2 con H_2SO_4; *c*) 1-7 giorni (**).
36	Tasso di saturazione dell'ossigeno disciolto %	5	10 %	10 %	*Metodo di Winkler.* *Metodo elettrochimico* (determinazione in situ).	*a*) vetro; *b*) fissare l'ossigeno sul posto con solfato manganoso e ioduro-sodio-azide; *c*) 1-5 giorni a 4°C (**).

(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
Numero progressivo	Parametro e unità di misura	Limite di rilevamento	Precisione ±	Accuratezza ±	Metodi di misura (*) (1)	a) materiale del contenitore del campione; b) metodo di conservazione; c) tempo massimo tra il campionamento e l'analisi.
37	Domanda biochimica di ossigeno (BOD_5) a 20°C e senza nitrificazione mg/l O_2	2	1,5	2	*Determinazione dell'O_2* disciolto prima e dopo incubazione di 5 giorni (20 ± 1°C) al buio. Aggiunta di un inibitore di nitrificazione (preferibilmente alliltiourea).	a) vetro; b) refrigerazione a 4°C; c) 4-24 ore.
38	Azoto Kjeldahl escluso azoto di NO_2 e NO_3) mg/l N	0,5	0,5	0,5	*Spettrofotometria di assorbimento molecolare e determinazione volumetrica* previa mineralizzazione e distillazione secondo il metodo Kjeldahl.	a) vetro; b) acidificare con H_2SO_4 fino a pH < 2; refrigerare a 4°C;
39	Ammoniaca mg/l NH_4	0,01 (2) 0,1 (3)	0,03 (2) 10 % (3)	0,03 (2) 20 % (3)	*Spettrofotometria di assorbimento molecolare.*	come specificato al parametro n. 38.
40	Sostanze estraibili con cloroformio mg/l	—	—	—	*Gravimetria* Estrazione a pH neutro mediante cloroformio distillato di fresco, evaporazione sotto vuoto moderato a temperatura ambiente e pesata del residuo.	a) vetro; b) refrigerazione a 4°C; c) 24 ore.
41	Carbonio organico totale (TOC) mg/l C	pm	pm	pm	pm	pm
42	Carbonio organico residuo (dopo flocculazione e filtrazione su membrana da 5 μm)	pm		pm	pm	pm

(*) Possono adottarsi metodi di misura diversi, purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'accuratezza siano compatibili con quelli indicati per i metodi riportati per ciascun parametro nel presente allegato. In talcaso deve indicarsi il metodo adottato.

(**) Il tempo massimo dipende dal tipo di campione.

(***) Per Memoria:

(1) I campioni di acqua superficiali prelevati nel luogo di estrazione vengono analizzati e misurati previa eliminazione, mediante filtrazione semplice (vaglio a rete), dei residui galleggianti come legno, plastica.

(2) Per le acque della categoria A_1 valore G.

(3) Per le acque delle categorie A_2, A_3.

(3) Per le acque delle categorie A_2, A_3.

(4) Per le acque della categoria A_3.

(5) Per le acque delle categorie A_1, A_2, A_3 valore I.

(6) Per le acque della categoria A_2 valore I ed A_3.

(7) Miscuglio di sei sostanze standard aventi la stessa concentrazione da prendere in considerazione: fluorantrene, benzo-3, 4, fluorantrene, benzo -11, 12 fluorantrene benzo 3, 4 pirene, benzo 1, 12 perilene, indeno (1, 2, 3-cd) pirene.

(8) Miscuglio di tre sostanze aventi la stessa concentrazione da prendere in considerazione; parathion, esaclorocicloesano, dieldrin.

(9) Se il tenore di materie in sospensione dei campioni è elevato al punto da rendere necessario un trattamento preliminare speciale di tali campioni, i valori dell'accuratezza riportati nella colonna E del presente allegato potranno eccezionalmente essere superati e costituiranno un obiettivo. Questi campioni dovranno essere trattati in maniera tale che l'analisi copra la quantità maggiore delle sostanze da misurare.

ALLEGATO *II*

METODI DI MISURA PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI *I* E *G* DEI PARAMETRI MICROBIOLOGICI DI CUI ALL'ALLEGATO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 LUGLIO 1982, N. 515

Numero progressivo	Parametro	Metodi di misura (*)
1	Coliformi totali 100 ml	(A) *Metodo MPN* Seminare aliquote decimali del campione (e/o sue diluizioni) in più serie di 5 tubi (almeno tre serie) di Brodo Lattosato. Incubare a 36±1°C per 24+24 ore. I tubi positivi (presenza di gas) debbono essere sottoposti a conferma in Brodo Lattosio Bile Verde Brillante a 36±1°C. Sulla base della positività su tale terreno riportare il valore come MPN/100 ml di campione. (B) *Metodo MF* Filtrare ml 100 di campione e/o sue diluizioni attraverso membrana filtrante. Incubare su m-Endo-Agar per 24 ore a 36±1°C. Contare le colonie rosse. Riportare il valore a 100 ml di campione.
2	Coliformi fecali 100 ml	(A) *Metodo MPN* I tubi positivi in Brodo Lattosato di cui al numero 1 lettera (A) debbono essere sottoposti a conferma in tubi di EC-Broth per 24 ore a 44,5±0,2°C in bagnomaria. Sulla base della positività dei tubi di EC-Broth riportare il valore come MPN/100 ml. (B) *Metodo MF* Filtrare ml 100 di campione e/o sue diluizioni attraverso membrana filtrante come al numero 1 lettera (B). Incubare su m-FC-Agar a 44±0,2°C per 24 ore in bagnomaria. Contare le colonie bleu. Riportare il valore a 100 ml di campione.
3	Streptococchi fecali 100 ml	(A) *Metodo MPN* Seminare aliquote decimali del campione (e/o sue diluizioni) in più serie di 5 tubi (almeno tre) di Azide Dextrose Broth. Incubare a 36±1°C per 24+24 ore. I tubi positivi (torbidi) debbono essere sottoposti a conferma in Ethyl Violet Azide Broth per 48 ore a 36±1°C. Leggere i tubi positivi (torbidi con fondo porpora). Riportare il valore come MPN/100 ml di campione. (B) *Metodo MF* Filtrare ml 100 di campione (e/o sue diluizioni) attraverso membrana filtrante come al numero 1, lettera (B). Incubare su KF-Agar a 36±1°C per 48 ore. Leggere le colonie rosse. Riportare il valore a 100 ml di campione.
4	Salmonelle (1)	*Metodo MF* Filtrare 1000 e 5000 ml di campione attraverso membrana filtrante. Se la torbidità non consente di filtrare la quantità richiesta di campione, utilizzare idoneo prefiltro. Incubare il filtro (e l'eventuale prefiltro) in acqua peptonata a temperatura ambiente per 6 ore. Passare nei seguenti terreni: a) Terreno di MULLER-KAUFFMAN (incubare a 42°C per 24-48 ore); b) Terreno di Brodo Selenite (incubare a 36°C per 24-48 ore); Dai predetti terreni ed alle scadenze temporali indicate eseguire semine isolanti sui seguenti terreni: c) SS-Agar (incubare a 36° per 24 ore); d) Hektoen Enteric Agar (incubare a 36°C per 24 ore); e) Desossicolato Citrato Agar (incubare a 36°C per 24 ore). Le colonie sospette devono essere sottoposte ad identificazione.

(*) Per i parametri dal n. 1 al n. 3 è facoltativa la scelta tra i metodi di analisi MPN ed MF specificando il metodo impiegato.
(1) Assenza in 5000 ml (A_1, G) e assenza in 1000 ml (A_2, G).

ALLEGATO *III*

FREQUENZA MINIMA ANNUA DEI CAMPIONAMENTI E DELLE ANALISI DI OGNI PARAMETRO

	Gruppo di parametri (°)		
	I	II	III
Frequenza minima annua dei campionamenti e delle analisi per i corpi idrici da classificare	12	12	12

	Gruppo di parametri (°)		
	I (*)	II	III
Frequenza minima annua dei campionamenti e delle analisi per i corpi idrici già classificati	8	8	8

(*) Per le acque della categoria A3 la frequenza annuale dei campionamenti dei parametri del gruppo I deve essere portata a 12.

(°) I parametri del gruppo I comprendono:
pH, colore, materiali totali in sospensione, temperatura, conduttività, odore, nitrati, cloruri, fosfati, COD, DO, (ossigeno disciolto), BOD 5' ammoniaca.

I parametri del gruppo II comprendono:
ferro disciolto, manganese, rame, zinco, solfati, tensioattivi, fenoli, azoto Kjeldhal, coliformi totali e coliformi fecali.

I parametri del gruppo III comprendono:
fluoruri, boro, arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, selenio, mercurio, bario, cianuro, idrocarburi disciolti o emulsionati, idrocarburi policiclici aromatici, antiparassitari totali, sostanze estraibili con cloroformio, streptococchi fecali e salmonelle.

(1580)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1980 (triennali), 1° aprile 1981 (triennali), 1° ottobre 1981 (biennali), 1° ottobre 1982 (biennali e quadriennali), relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1983 e scadenza 1° ottobre 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i propri decreti:

n. 508534/66-AR-5 del 18 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 17 novembre 1980, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1980, a 36 mesi, per l'importo di lire 930 miliardi;

n. 256816/66-AS-4 del 18 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 23 marzo 1981, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1981, a 36 mesi, per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 260404/66-AU-2 del 16 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 19 settembre 1981, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1981, a 24 mesi, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, e sottoscritti per il minore importo di lire 1.200 miliardi;

n. 7006/66-AU-20 del 18 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1982, a 24 mesi, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 5.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 7007/66-AU-21 del 18 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1982, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1982, a 48 mesi, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;
tutti debitamente registrati alla Corte dei conti;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1983 e scadenza 1° ottobre 1983;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

all'8,6771% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1980, a 36 mesi;

al 9,45125% per i certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1981, a 36 mesi;

al 9,45125% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1981, a 24 mesi;

al 9,45125% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1982, a 24 mesi;

al 10,05125% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1982, a 48 mesi;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° ottobre 1983 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

all'8,70% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1980, a 36 mesi;

al 9,45% per i certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1981, a 36 mesi;

al 9,45% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1981, a 24 mesi;

al 9,45% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1982, a 24 mesi;

al 10,05% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1982, a 48 mesi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 508534 del 18 settembre 1980, n. 256816 del 18 marzo 1981, n. 260404 del 16 settembre 1981, n. 7006 e n. 7007 del 18 settembre 1982, meglio cennati nelle

premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1983, è determinato nella misura:

dell'8,70% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1980, a 36 mesi, emessi per lire 930 miliardi; cedola n. 6;

del 9,45% per i certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1981, a 36 mesi, emessi per lire 1.500 miliardi; cedola n. 5;

del 9,45% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1981, a 24 mesi, emessi per lire 1.200 miliardi; cedola n. 4;

del 9,45% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1982, a 24 mesi, emessi per lire 5.500 miliardi; cedola n. 2;

del 10,05% per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1982, a 48 mesi, emessi per lire 3.000 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.157.310.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 80.910.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1980, a 36 mesi;

di L. 141.750.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° aprile 1981, a 36 mesi;

di L. 113.400.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1981, a 24 mesi;

di L. 519.750.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1982, a 24 mesi;

di L. 301.500.000.000 per i certificati di credito del Tesoro 1° ottobre 1982, a 48 mesi;

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(1896)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il CIPI, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

Alluflon S.p.a., con sede in Pesaro e stabilimento in Mondavio;

S.p.a. Bassetti, con sede in Milano e stabilimento in Vimercate;

S.r.l. Casual, con sede in Cagli (Pesaro);

Nuove Industrie Ceramiche Cedit S.p.a., di Roccasecca (Frosinone);

Cemater S.p.a., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera);

S.p.a. Carlo Brandigi, con sede in Pelago (Firenze);

S.p.a. Cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e stabilimento in Arbatax (Nuoro);

S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, con sede legale in Roma e stabilimento in Pioraco (Macerata);

S.p.a. Cementegola di Borgonato di Cortefranca (Brescia) e stabilimento di Trichiana (Belluno);

S.p.a. Cementegola, con sede legale in Borgonato di Cortefranca (Brescia) e stabilimento in Rondissone (Torino);

Ceramiche Cernova S.p.a. di Fiorano Modenese;

Ceramica Florence S.p.a. di Scarperia (Firenze);

C.I.A. S.p.a. Compagnia Internazionale Abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti di produzione a Fossombrone e Pergola (Pesaro);

Club Roman Fashion S.p.a., con stabilimenti in Pomezia e Grumo Nevano;

S.r.l. Cogimec di Lucca;

F. Duecento 80 S.p.a. di Pomezia (Roma);

Industria tessile Mazzucchelli S.a.s. di Milano;

Industrie Pirelli S.p.a. di Roma;

Irvin sud S.p.a., con sede sociale in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli);

Manifattura Goriziana S.p.a. di Gorizia;

Manifattura Rotondi S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Novara;

Octir industriale S.p.a., con sede in Biella (Vercelli);

Olivetti accessori S.p.a., con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento in Leinì (Torino);

Pettinatura Vello S.r.l. di Pistoia;

Rhoss S.p.a. di Codroipo (Udine);

S.A.E. Società Anonima Elettrificazione S.p.a., con sede in Milano e stabilimento a Bologna.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il CIPI, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

C.C. Carpenterie Campane S.p.a., con sede legale in Milano e sede secondaria e stabilimento a Napoli - dicembre 82-dicembre 83;

Concerie Giacomo Juliani S.p.a. di Solofra (Avellino) - aprile 82-aprile 83;

Cotonificio G. Oliva & C. S.p.a., con sede in Genova e stabilimenti di Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca) - giugno 82-giugno 83;

Elios Vantini General Import Export S.p.a., con sede in Padova e stabilimento in Albignasego (Padova) - gennaio 82-gennaio 83;

Enny S.p.a. di Cerreto Guidi (Firenze) - novembre 81-novembre 82;

Filatura di Caerano S.p.a. di Caerano S. Marco (Treviso) - marzo 82-marzo 83;

Filatura San Giorgio S.p.a., con sede in Firenze e stabilimento in Prato (Firenze) - dicembre 82-dicembre 83;

Gencord S.p.a., con sede in Assemini (Cagliari), località Macchiareddu Grogastu (Cagliari) - ottobre 82-ottobre 83;

Litton Italia S.p.a. di Pomezia (Roma) - fino al 22 luglio 1981;

Omec S.p.a., con sede e stabilimento in Copiano (Pavia) - fino al 1° giugno 1981;

Radiatori Bongioanni S.p.a. di Cuneo - novembre 82-novembre 83;

Carlo Reggiani S.p.a., con sede in Tradate (Varese) - maggio 82-maggio 83;

Samim S.p.a., stabilimento metallurgico di S. Gavino Monreale (Cagliari) - agosto 82-agosto 83;

San Quirico S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento in Genova - dicembre 82-dicembre 83;

Torcitura di Borgomanero S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Borgomanero, Monte Cremasco (Cremona), Pondino (Cremona), Castel Rozzone (Bergamo) e Camnago di Lentate nel Seveso (Milano) - dicembre 81-dicembre 82;

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il CIPI, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Acna S.p.a., con sede sociale in Milano, stabilimenti a Cesano Maderno (Milano), Cengio (Savona) e Piacenza e sede amministrativa in Milano - ottobre 82-ottobre 83;

Barre Italia S.p.a., con sede in Firenze e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria) - ottobre 82-ottobre 83;

Canepa & Campi S.a.s., con sede e stabilimento in Genova - agosto 82-agosto 83;

Cane Profilati S.p.a., con stabilimento in Cellole (Caserta) - maggio 82-maggio 83;

Carrozzeria Bertone S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino) - novembre 82-novembre 83;

Ceretti e Tanfani S.p.a., con sede e stabilimento a Milano - gennaio 82-gennaio 83;

Costruzioni ferroviarie di Colleferro S.p.a. - agosto 82-agosto 83;

Edilproget S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia - febbraio 82-febbraio 83;

Ferroadriatica S.p.a., con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) - giugno 82-giugno 83;

Filiberti S.p.a., con sede in Cavaria (Varese) e stabilimenti in Cavaria e Caiello (Varese) - ottobre 82-ottobre 83;

Firsat S.p.a., con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino) - ottobre 82-ottobre 83;

Florio & C. S.p.a., con stabilimento in Pontecagnano (Salerno) - novembre 82-novembre 83;

Feomina Calzaturificio S.r.l., con stabilimento in Buonabitacolo (Salerno) - settembre 82-settembre 83;

Fonderia Ghisa Spoleto S.p.a., con sede e stabilimento in Spoleto - giugno 82-giugno 83;

Fonderie Sorgato S.p.a., con sede e stabilimento in Novara - ottobre 82-ottobre 83;

Frasas Calzaturificio S.n.c. di Campi Bisenzio (Firenze) - fino al 12 luglio 1982;

F.lli Marzoli S.p.a., con sede e stabilimento a Palazzolo sull'Oglio (Brescia) - dicembre 82-dicembre 83;

Gestioni industriali S.p.a., con stabilimento in S. Maria La Bruna (Napoli) - settembre 82-settembre 83;

Gomma tecnica, con stabilimento in Coperchio di Pellazzano (Salerno) - giugno 82-giugno 83;

Gummiflex S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Venaria (Torino) - dicembre 82-dicembre 83;

I.L.C.A. Maggiore S.p.a., con sede in S. Pietro Moncalieri (Torino) - settembre 82-settembre 83;

Interchimica S.p.a., con sede in Vascigliano di Stroncone (Terni) - febbraio 81-febbraio 82;

Mach S.p.a., con sede in Milano e unità nazionali - fino a dicembre 1982;

Maglierificio Santo Dasso S.p.a., con sede in Genova - novembre 82-novembre 83;

Manifattura cotoniera piemontese S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino) - fino a maggio 1981;

Manifattura Marta S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Torino, Bra e Dogliani - fino a luglio 1982;

Manifatture di Pontoglio S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia) - settembre 82-settembre 83;

Meccanotessile S.p.a., con sede e stabilimento in Como - maggio 82-maggio 83;

Giuseppe Minganti & C. S.p.a., con sede in Bologna - luglio 82-luglio 83;

Navalcavi S.p.a. di Genova - marzo 82-marzo 83;

Pastificio Guido Ferrara di S. Paolo Belsito (Napoli) - giugno 82-giugno 83;

Porcellane Richard Ginori S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Milano-Lambrate - settembre 82-settembre 83;

Promedo sud S.p.a., con sede e stabilimento in Fuorni (Salerno) - luglio 82-luglio 83;

Ort.A.Coop. S.r.l. (ex Publasta Industriale), con sede in Ortona (Chieti) - marzo 82-marzo 83;

Redaelli Tecna S.p.a., uffici di Milano - febbraio 82-febbraio 83;

Redaelli Tecna S.p.a., uffici di Milano - febbraio 82-feblano), Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Brescia) - maggio 82-maggio 83;

Safai S.p.a., con sede e stabilimento in Borgo Trevi (Perugia) - agosto 82-agosto 83;

Samim S.p.a., Miniera di Montevecchio (Cagliari) - maggio 82-maggio 83;

Scaini S.r.l., con sede in Milano - settembre 82-settembre 83;

Scarioni & C. S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese) - aprile 82-aprile 83;

S.E.V.A. Società Elettrificazione Vesuviana Azionaria S.p.a., con stabilimento in Napoli - maggio 82-maggio 83;

S.I.R.T. S.p.a., con sede in Bordighera (Imperia) - dicembre 82-dicembre 83;

Trafindustria S.p.a., con stabilimento in Marcianise (Caserta) - marzo 82-marzo 83;

Triulzi S.p.a., con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano) - agosto 82-agosto 83;

Universal sud, con stabilimento in Villaricca (Napoli) - agosto 82-agosto 83;

Vagnone & Boeri S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino) - maggio 82-maggio 83;

Verrina S.p.a., con sede in Genova-Voltri - giugno 82-giugno 83;

Vibrocemento Sarda S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento in Monastir (Cagliari) - maggio 81-maggio 82;

VI.CAP. S.p.a., con sede in Viggiano (Potenza) - gennaio 82-gennaio 83.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il CIPI, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Acciaierie riunite di Cafasse S.p.a., con sede e stabilimento in Cafasse (Torino);

Alfarano Raffaele S.p.a., con sede legale e stabilimento in Casoria (Napoli);

Anderson Manifactoring S.r.l., con sede sociale in Napoli e stabilimento in Cesa (Caserta);

Armi San Paolo di Brescia;

Bakuer espansi S.p.a. di Scarperia (Firenze);

B.B.B. Industria tessili S.p.a., con sede legale in Monza (Milano) e sede amministrativa e stabilimento in Concorezzo (Milano);

Borgo Rubber S.n.c., con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento in Bruino (Torino);

Camut S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Collegno (Torino);

Carnielli sud S.p.a., con sede e stabilimento in Villaricca (Napoli);

Cartiere Burgo S.p.a., con sede legale in Verzuolo (Cuneo) e stabilimento di Avezzano (L'Aquila);

Cartiera del Friuli S.p.a., di Zugliano di Pozzuolo del Friuli (Udine);

Cartiere di Verona S.p.a., con sede e stabilimenti in Milano, Verona e S. Giustina (Belluno);

Carto sud S.p.a., di Isolette d'Arce (Frosinone);

Cattaneo S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Albano S. Alessandro (Bergamo);

Cerfer S.r.l., con sede e stabilimento in Torino;

Clairmont's S.r.l., con stabilimento in Napoli;

Corderia Vicini S.r.l., con sede in Genova;

Delfi S.a.s., con sede in Gravellona Toce (Novara);

Emilio De Magistris S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Bagnolo Cremasco (Cremona);

Dessalles & Borzino S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in San Mauro Torinese;

Efel S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino);

Ennerev S.p.a., con sede in Venezia e stabilimento in Volpago del Montello (Treviso);

Eurotex di Frosinone;

Faesite S.p.a., con sede legale in Padova e stabilimento in Faè di Longarone (Belluno);

Fag italiana S.p.a., con sede in Napoli ed unità produttive in Caivano, S. Anastasia, Somma Vesuviana (Napoli) e filiale in Torino;

FA.TA.R. S.n.c. di Recanati (Macerata);

Filatura del Montello S.r.l., con sede legale in Villorba (Treviso) e stabilimento in Villorba (Treviso);

Fonderie Gaspare Colli e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Certosa di Pavia (Pavia);

Fortuna Tex S.p.a., con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano);

Fracchia Evasio S.p.a., con sede in Magenta (Milano) e stabilimenti in Magenta e Meseno (Milano);

F.lli Brusarisco S.p.a., con sede e stabilimento in Arzignano (Vicenza);
Giubilei S.p.a., con sede in Corciano (Perugia) e stabilimenti in Taverne di Corciano e Castiglion Fosco di Piegaro (Perugia);
Guerrini e figli di Castelfidardo;
Gustavo Nobler con stabilimento in Napoli;
Hanil Italia S.p.a., con sede legale in Costa Volpino (Bergamo) e stabilimento in Gianico (Brescia);
I.MA.S. Industria Materassi Sud S.p.a., con sede e stabilimento in Salerno;
Interconsorziale Romagnola S.p.a., con sede in Roma e stabilimenti in Ravenna e Marina di Montemarciano (Ancona);
Italcemar S.p.a., con sede e stabilimento in Frosinone;
Izzi e Saracini S.p.a. di Roma;
Lanificio di Nervesa della Battaglia S.p.a., con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento in Nervesa della Battaglia (Treviso);
Francesco Lazzeri S.n.c. di S. Giuliano Terme (Pisa);
Liri Indusriale S.p.a., con sede e stabilimento in Nichelino (Torino);
Maglificio Altair Solbiati S.a.s., con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese);
Maglificio Cis-Val di Colombo R. e C. S.a.s., con sede legale e stabilimento in Forla Minore (Varese);
Maglificio Palladio S.p.a., con sede e stabilimento in Zanè (Vicenza);
Mangimi Marzoli S.p.a., con stabilimento in Torre del Greco (Napoli);
Manifattura Ca' Bosio di Andrea Bosio e C. S.n.c., di Peia (Bergamo);
Manifattura Perona S.a.s., di Valdengo (Vercelli);
Metalplastica Lucchese S.p.a., di Pescaglia (Lucca);
Metalsa S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Cornaredo (Milano);
Minerva S.p.a., con sede in Spoleto loc. S. Chiodo;
Mir S.p.a., con sede e stabilimento in Brescia;
Necchi S.p.a., con sede e stabilimento in Pavia;
Negri Giuseppe & C., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino);
Officine di Ceres, con sede in Lanzo T.se e stabilimento in Ceres;
Ronconi S.p.a., con sede in Rodengo Saiano (Brescia) e stabilimenti in Rodengo Saiano e Concesio (Brescia);
S.A.I.T. Società applicazione isolanti termofrigoriferi S.n.c., con sede in Napoli;
Samm S.p.a., con sede in Avellino e stabilimento ed uffici in Pianodardine (Avellino);
Sanber S.p.a., con sede in Casale Monferrato (Alessandria);
S.I.C.A.M. Società industria conserve alimentari meridionale S.p.a., con sede legale in Nocera e stabilimento in S. Martino Valle Candino (Avellino);
S.M.I.R.G. S.p.a., con sede in Torino;
Sol Centro S.p.a., con sede legale in Monza e stabilimento in Pisa;
Solerzia S.n.c., con sede e stabilimento in Imperia;
Stamprofil S.r.l., con sede in Torino e stabilimento in Borgaro Torinese (Torino);
Technology Manufacturing S.p.a. ora Tecno Machining di Ceccano (Frosinone);
Titanor S.r.l. di Aprilia (Latina);
T.M.P. Tecnomeccanica Partenopea S.p.a., con sede sociale in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in S. Valentino Torio (Salerno);
Universal Giunti S.p.a., con sede in Torino;
Unus S.p.a., con sede e stabilimento in Padova;
Vidamex di Vittorio d'Enrico, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli);
Weber S.p.a. Divisione Altecna di Modugno (Bari);
Woodline Sud di Cisterna di Latina (Latina).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi dell'impresa Italmense S.p.a. di Milano a seguito delle difficoltà attraversate dalle seguenti ditte committenti:
Fulgoritalia di Scafati con decorrenza 28 giugno 1981;
Olivetti di Pozzuoli, con decorrenza 4 maggio 1981;
Fiat veicoli industriali di Flumeri (Avellino), con decorrenza 29 marzo 1982;
Intesa di Nocera Inferiore, con decorrenza 11 maggio 1981.

La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della predetta impresa sarà strettamente collegata al periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria delle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di riorganizzazione aziendale della società Cotonificio verbanese di Verbania Intra (Novara).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società;

Facma S.p.a., con sede e stabilimento in Verghera di Samarate (Varese);

Ghisfond S.p.a., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti previsti dallo stesso art. 2, nonché degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la sussistenza della condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

Samim abrasivi S.p.a., con sede legale in Scurella Valsugana e stabilimenti in Scurella Valsugana e S. Michele all'Adige;

S.p.a. Samim, con sede legale in Roma e miniera di Campiglia (Livorno).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per gli effetti del medesimo art. 2 e degli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, la condizione di crisi aziendale delle seguenti società:

Soc. coop. Lotta continua di Roma;

S.p.a. Edital editrice italiana di Taranto;

S.p.a. N.E.I. Nuova editoria italiana, con stabilimento in Pompei;

S.p.a. Società editrice siciliana - Gazzetta del Sud - Messina;

S.r.l. Tipografia 15 Giugno, con sede in Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore meccanico operanti nell'area industriale di Brindisi.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore alimentari e affini operanti nel comune di Civezzano (Trento).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Villa Literno (Caserta) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione alla foce del Regi Lagni.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 maggio 1982, n. 221, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga da 45 a 57 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli), sospesi dal lavoro 1° aprile 1979.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Pontecagnano-Faiano (Salerno) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'Istituto sperimentale orticoltura.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, la sussistenza della crisi occupazionale nell'area industriale del comune di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della diga Duca d'Aosta per l'ampliamento del porto di Napoli.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, non ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, in condizione di ristrutturazione aziendale l'impresa Filatura e tessitura di Tollegno S.p.a., con sede in Tollegno (Vercelli).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, non ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in condizione di ristrutturazione aziendale l'impresa Costruzioni meccaniche di Pesaro S.p.a., con sede e stabilimento in Pesaro.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, non ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in condizione di ristrutturazione aziendale impresa Gervais Danone italiana S.p.a., con sede in Nichelino (Torino).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, non ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in situazione di crisi aziendale l'impresa HI.G. d'Italia S.p.a., con sede legale in Cisterna di Latina (Latina).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, non ha ritenuto, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in situazione di ristrutturazione aziendale l'impresa Lanificio S. Magno S.n.c., con sede legale in Foligno (Perugia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, non ha ritenuto, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in situazione di ristrutturazione aziendale l'impresa LA.ST.IN. S.p.a., con sede legale a Roma.

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, non ha ritenuto, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in situazione di ristrutturazione aziendale l'impresa Valle Esina S.p.a., con sede legale in Esanatolia (Macerata).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, non ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in situazione di crisi aziendale la società Valsusa industria alimentari S.p.a. di Sant'Ambrogio (Torino).

Con deliberazione adottata nella seduta del 4 febbraio 1983, il Cipi, non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti imprese:

Deta S.p.a. di Pisa, 29 novembre 1982;

Balsamo Romeo di Busso (Campobasso), 27 agosto 1981;

Elettrofil S.r.l., con sede e stabilimento in Torino, 24 dicembre 1981;

Frasit S.r.l., con sede in Roma, 3 maggio 1982;

Cavazzana Clara di Milano, servizio mensa aziendale c/o Siderotermica elettrodi Cito S.p.a., di Milano, 26 aprile 1982.

(1766)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio, in Pordenone, stabilimento S. Giorgio di Genova, è prolungata al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Burgo, stabilimento di Avezzano (L'Aquila), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(1899)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale

Con decreto ministeriale 21 marzo 1983 l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1983, in lire 130 milioni annui, al lordo delle ritenute erariali.

Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

(1898)

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Ente nazionale idrocarburi

Con decreto ministeriale 21 marzo 1983 l'indennità di carica per il presidente dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, al lordo delle ritenute erariali, è stata determinata in lire 130 milioni annui, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Tali emolumenti riguardano qualsiasi prestazione afferente alla carica ricoperta o da essa derivante.

(1897)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XVI Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria, cosmesi, accessori, apparecchiature e prodotti per l'estetica, novità professionali per acconciatori », che avrà luogo a Bologna dal 22 al 25 aprile 1983.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « IV Ramec - Rassegna meridionale del caravan e del tempo libero », che avrà luogo a Napoli dal 23 aprile al 1° maggio 1983.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1983 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XXXI Fiera campionaria generale di Roma », che avrà luogo a Roma dal 28 maggio al 12 giugno 1983.

(1466)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 55

Corso dei cambi del 18 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA**	1433,550	1433,550	1433,50	1433,550	—	1433,50	1433,450	1433,550	1433,550	1433,55
Dollaro canadese .	1170 —	1170 —	1171 —	1170 —	—	1165 —	1169,600	1170 —	1170 —	1170 —
Marco germanico .	599,730	599,730	599,30	599,730	—	598 —	599,700	599,730	599,730	599,70
Fiorino olandese .	539,980	539,980	539,15	539,980	—	538 —	539,900	539,980	539,980	539,97
Franco belga.	30,478	30,478	30,43	30,478	—	30 —	30,470	30,478	30,478	30,47
Franco francese .	206,950	206,950	206,30	206,950	—	208 —	207,350	206,950	206,950	206,95
Lira sterlina .	2140,500	2140,500	2142,75	2140,500	—	2142 —	2141 —	2140,500	2140,500	2140,50
Lira irlandese .	1989 —	1989 —	1980 —	1989 —	—	—	1980 —	1989 —	1989 —	—
Corona danese .	166,690	166,690	166,25	166,690	—	165 —	166,640	166,690	166,690	166,68
Corona norvegese.	200,250	200,250	199,80	200,250	—	199 —	200,300	200,250	200,250	200,25
Corona svedese.	192,420	192,420	192,25	192,420	—	191,68	192,500	192,420	192,420	192,40
Franco svizzero.	697,500	697,500	695,50	697,500	—	693,35	696,350	697,500	697,500	697,50
Scellino austriaco.	85,365	85,365	85,20	85,365	—	85 —	85,400	85,365	85,365	85,36
Escudo portoghese .	15,220	15,220	15,20	15,220	—	15,21	15,650	15,220	15,220	15,22
Peseta spagnola .	10,838	10,838	10,81	10,838	—	10 —	10,838	10,838	10,838	10,83
Yen giapponese	5,999	5,999	5,99	5,999	—	5 —	6,008	5,999	5,999	5,99
E.C.U.	1354,700	1354,700	—	1354,700	—	—	1354,700	1354,700	1354,700	—

Media dei titoli del 18 marzo 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	44,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,125
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,300
» 6 % » » 1970-85 .	86,050
» 6 % » » 1971-86 .	81,450
» 6 % » » 1972-87 .	76,325
» 9 % » » 1975-90 .	75,725
» 9 % » » 1976-91 .	73,525
» 10 % » » 1977-92 .	76,775
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	73,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,175
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,275
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,925
» » » » 1-10-1981/83 .	100,150
» » » » 1-11-1981/83 .	99,800
» » » » 1-12-1981/83 .	99,750
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,250
» » » » 1- 4-1981/84 .	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	99,200
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,400
» » » » 1- 3-1982/84 .	98,275
» » » » 1- 5-1982/84 .	97,875
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,500
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,450
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,750
» » » » 1- 1-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 3-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 5-1982/86 .	98 —
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,700
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,750
» » » » 1- 8-1982/86 .	97,850
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,025
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,650
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,675
» » » 12 % 1- 4-1984 .	91,775
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,925
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	100,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1433,500
Dollaro canadese .	1169,800
Marco germanico	599,715
Fiorino olandese .	539,940
Franco belga	30,474
Franco francese	207,150
Lira sterlina .	2140,750
Lira irlandese .	1984,500
Corona danese .	166,665
Corona norvegese .	200,275
Corona svedese	192,460
Franco svizzero	696,925
Scellino austriaco	85,382
Escudo portoghese .	15,435
Peseta spagnola	10,838
Yen giapponese	6,003
E.C.U. .	1354,700

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 21 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dollaro canadese .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marco germanico .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fiorino olandese . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira sterlina .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lira irlandese .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona danese .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona norvegese.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona svedese.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco svizzero.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scellino austriaco.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escudo portoghese .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Peseta spagnola .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Yen giapponese .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
E.C.U.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Media dei titoli del 21 marzo 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935 .	44,425
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1968-83 .	96,175
» 5,50% » » 1969-84 .	88,400
» 6% » » 1970-85 .	86,050
» 6% » » 1971-86 .	89,800
» 6% » » 1972-87 .	76,300
» 9% » » 1975-90 . .	75,725
» 9% » » 1976-91 .	73,125
» 10% » » 1977-92 .	76,050
» 12% (Beni Esteri 1980) .	73 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,150
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	89,475
» » » 1-8-1982/84 19% .	100 —
» » » Ind. 1-10-1980/83 . .	100,175
» » » » 1- 9-1981/83 .	99,825
» » » » 1-10-1981/83 .	100,150
» » » » 1-11-1981/83 . .	99,900
» » » » 1-12-1981/83 .	99,725
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,325
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,650
» » » » 1- 1-1982/84 . .	99,250
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,225
» » » » 1- 5-1982/84 . .	98,225
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,475
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,450
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,725
» » » » 1- 1-1982/86 .	97,725
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,250
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,750
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,650
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,650
» » » » 1- 8-1982/86 .	97,650
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 7-1983 . . .	100,075
» » » 12% 1-10-1983	96,650
» » » 12% 1- 1-1984	95,450
» » » 12% 1- 4-1984	94,675
» » » 18% 1- 4-1984	99,925
» » » 12% 1-10-1984 . . .	91,525
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14%	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	—
Dollaro canadese	—
Marco germanico	—
Fiorino olandese	—
Franco belga	—
Franco francese	—
Lira sterlina	—
Lira irlandese	—
Corona danese	—
Corona norvegese	—
Corona svedese	—
Franco svizzero	—
Scellino austriaco	—
Escudo portoghese	—
Peseta spagnola	—
Yen giapponese	—
E.C.U.	—

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica per la mansione di addetto al settore TP (teleprocessing).

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo del 15 settembre 1980, che ha esteso al personale dell'Istituto la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 23 febbraio 1981, con le modifiche apportate dal comitato medesimo con deliberazione in data 30 marzo 1981;

Vista la deliberazione del comitato amministrativo in data 9 settembre 1981 che ha altresì esteso al personale dell'Istituto le disposizioni concernenti il personale dei Ministeri contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 e del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge 6 agosto 1981, n. 432, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 ottobre 1981;

Vista l'approvazione della commissione centrale del personale in data 27 gennaio 1983;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico in prova, terza qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto centrale di statistica, per lo svolgimento della mansione di addetto al settore TP (teleprocessing).

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) licenza di istruzione elementare superiore (quinta elementare);

B) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione;

F) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha la facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo;

G) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite o della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e di procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'autorità scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) i titoli di merito di cui al successivo art. 4;

10) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

11) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

12) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

13) indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 10) e 11) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in esse previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Titoli

Art. 4.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione in originale, o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare il possesso dei seguenti titoli valutabili.

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva:

1) copia autenticata dello stato matricolare, rilasciata dalla pubblica amministrazione ove il candidato presti o abbia prestato servizio, da cui risultino i servizi prestati, le mansioni con i relativi periodi ed i giudizi complessivi annuali degli ultimi tre anni. Per i candidati già alle dipendenze dell'Istituto centrale di statistica non è richiesta la documentazione relativa al servizio prestato presso l'Istituto stesso.

Gli aspiranti che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore a quella della presente deliberazione, da cui risultino la data di inizio, la durata e la mansione svolta, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

2) copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici: certificato dei servizi resi contenente gli elementi di cui al punto 1) della lettera *a*) di data non anteriore a quella della presente deliberazione;

c) servizi comunque prestati presso privati: libretto di lavoro, attestati rilasciati dalle aziende private comprovanti l'attività svolta presso le stesse, con la precisazione delle mansioni effettivamente svolte e del periodo di lavoro prestato indicando la data di inizio e quella dell'eventuale cessazione.

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di qualifica;

f) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto o scuola professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

h) idoneità in concorsi statali per esami.

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza con esito positivo di corsi di specializzazione o qualificazione, patenti di guida per autoveicoli, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze ai fini di un migliore disimpegno della mansione di addetto al settore TP (teleprocessing).

Non è ammesso il riferimento a documenti o titoli che siano già stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto centrale di statistica dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 3, nonché dei titoli valutabili non in regola con le norme sul bollo.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio protocollo dell'Istituto, mentre per le domande ed i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

La commissione esaminatrice composta come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione e stabilirà nella prima riunione i criteri di massima per la valutazione dei titoli.

Alla commissione per lo svolgimento della prova pratica di idoneità tecnica possono essere aggregati membri aggiunti in qualità di esperti, che verranno nominati con successivo provvedimento.

Prove d'esame

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova pratica di idoneità tecnica tendente ad accertare la capacità professionale di ciascun candidato allo svolgimento della mansione di addetto al settore TP (teleprocessing).

La prova pratica medesima consisterà nell'effettuazione dei seguenti esperimenti:

assicurare il corretto funzionamento di apparecchiature individuali relative alla rete TP, a livello tecnico esecutivo sotto il profilo hardware;

piccola riparazione di pronto intervento per assicurare il funzionamento delle apparecchiature suddette;

installazione di apparecchiature (locali e remote) adibite al collegamenti di rete (terminali, cavi di collegamento, hard-copy, modems, video, ecc.).

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di idoneità tecnica saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché le altre norme che saranno stabilite dalla commissione esaminatrice.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, sulla base dei criteri di massima stabiliti in precedenza per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Saranno ammessi a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica i concorrenti che nella valutazione dei titoli avranno riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.

La prova pratica di idoneità tecnica non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.

Art. 9.

Il luogo ed il giorno in cui si svolgerà la prova pratica di idoneità tecnica saranno comunicati ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima dell'inizio della prova stessa.

L'assenza dalla prova sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Titoli di preferenza e precedenza

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova di idoneità tecnica saranno invitati a far pervenire all'Istituto centrale di statistica Direzione generale degli affari generali e del personale Via Cesare Balbo, 16 Roma, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno la richiesta, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

Art. 12.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilità dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova pratica di idoneità tecnica.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione per ciascun candidato della votazione complessiva conseguita. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 13.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà le graduatorie di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 14.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento della apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) pagella scolastica o copia conforme debitamente autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o certificato, su carta legale, rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso della licenza elementare, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune d'origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 11 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta bollata, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da una unità sanitaria locale del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare dal quale dipendono comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 11.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre ai documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 14, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati agenti tecnici in prova, terza qualifica funzionale, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Istituto centrale di statistica per lo svolgimento della mansione di addetto al settore TP (teleprocessing) e, in qualunque momento, potranno essere destinati agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto, ai sensi della legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025.

Art. 16.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di agente tecnico, terza qualifica funzionale.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1983

Il presidente: REY

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) .
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di agente tecnico in prova per la mansione di addetto al settore TP (teleprocessing) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1983.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . a . . (provincia di .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché (2) .;

3) di essere residente a (3) . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) .;

6) di non aver riportato condanne penali (5), e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) . .;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . conseguito presso la scuola . nell'anno scolastico . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di (7) . con la qualifica di . .;

10) di aver prestato servizio presso (8) . dal . . al . . e che il rapporto d'impiego è cessato per .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto, infine, allega alla presente domanda i seguenti documenti, comprovanti il possesso dei titoli di cui all'art. 4 del bando di concorso:

. . . .;
. . . .;
. . . .

Data, ...

Firma del candidato (10)
. . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . ., ovvero di non avere prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(1835)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso le Università di Bologna e di Milano.

I rettori delle Università di Bologna e di Milano hanno indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Facoltà di agraria

Dottorato di ricerca in «Biotecnologia degli alimenti».

Curricula n. 4:

1) industrie lattiero-casearie;
2) industrie dei grassi e derivati;
3) industrie delle conserve;
4) industrie delle bevande fermentate.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sede convenzionata: Perugia.

Facoltà di giurisprudenza

Dottorato di ricerca in « Diritto processuale civile ».

Curricula n. 2:

1) diritto processuale civile e materie affini del gruppo;

2) procedure concorsuali.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Ferrara, Modena, Firenze, Pavia, Siena e Venezia.

Dottorato di ricerca in « Diritto romano e diritti dell'antichità ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Ferrara, Genova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Siena, Torino, Trieste, Perugia e Urbino.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Dottorato di ricerca in « Biologia animale (riproduzione, morfogenesi e adattamento) ».

Curricula n. 2:

1) riproduzione, sviluppo, differenziamento;

2) morfofisiologia organismica.

Durata: 3 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Ferrara, Modena e Parma.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di lettere

Dottorato di ricerca in « Francesistica ».

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Pavia, Ferrara, Torino, Padova, Venezia e Verona.

Facoltà di giurisprudenza e scienze politiche

Dottorato di ricerca in « Diritto costituzionale ».

Curricula n. 5:

1) diritti inviolabili dell'uomo;

2) costituzione economica della Repubblica italiana;

3) forme di Stato e di governo: organizzazione costituzionale della Repubblica italiana;

4) le autonomie territoriali;

5) la giustizia costituzionale.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Genova, Modena, Parma, Trieste, Torino e Padova.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento alla unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo i casi, ai rettori delle Università di:

Bologna, via Zamboni, 33, cap. 40100;

Milano, via Festa del Perdono, 7, cap. 20122.

Sarà cura dell'università, sede amministrativa dei dottorati, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici delle predette università.

(1919)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 38, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di lettere e filosofia, istituto di filologia, romanza ed ispanistica, via Cairoli, 18, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 22 aprile 1983, ore 9.

(1912)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, aula terza, piazza della Repubblica, 1, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 20 aprile 1983, ore 9.

(1913)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Siena.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, istituto di anatomia umana normale, via Laterina, 8, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 8,30;

seconda prova scritta: 23 marzo 1983, ore 8,30.

(1914)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di medicina del lavoro, via del Giochetto, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9;

seconda prova scritta sperimentale con relazione scritta: 20 aprile 1983, ore 9.

(1909)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze economiche e sociali, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, aula 43, edificio nuovo, polifunzionale Arcavacato di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9;

seconda prova: 22 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 74, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, laboratorio di zoologia, pal. Zicarelli Roges di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 aprile 1983, ore 9;

seconda prova: 21 aprile 1983, dopo la prima prova.

(1908)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Catania

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1981 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, seminario matematico, viale A. Doria, 6, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 maggio 1983, ore 9;

seconda prova: 4 maggio 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di elettrotecnica ed elettronica, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 aprile 1983, ore 9;

seconda prova: 28 aprile 1983, ore 9.

(1911)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 80, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », laboratorio di merceologia, viale Tassoni, 86, Pescara, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 aprile 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 19 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lettere e filosofia, via Nicolini, Chieti, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 aprile 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 28 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 51, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di lettere e filosofia, via Nicolini, Chieti, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 aprile 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 27 aprile 1983, ore 9.

(1910)

ISTITUTO « G. GASLINI » DI GENOVA-QUARTO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(152/S)

OSPEDALE « MIULLI » DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di dermosifilopatia, colonia hanseniana;

un posto di primario radiologo del secondo servizio di radiologia reparti staccati;

un posto di primario di anatomia e istologia patologica;

un posto di primario pedriatra specialista in genetica medica;

un posto di aiuto nefrologo;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

due posti di aiuto ortopedico-traumatologo;

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di aiuto odontostomatologo;

un posto di aiuto geriatra;

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto medico addetto al centro di diabetologia e malattie dismetaboliche con annessa sezione infettiva adulti;

un posto di aiuto della divisione di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di immunoematologia e centro trasfusionale;

due posti di aiuto di gastroenterologia;

due posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

dieci posti di assistente medico dell'area funzionale di medicina (un posto di assistente geriatra; un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale; due posti di assistente di immunoematologia e centro trasfusionale; un posto di assistente di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche; un posto di assistente di dermosifilopatia, colonia hanseniana; due posti di assistente radiologo; un posto di assistente di medicina legale e assicurazioni; un posto di assistente medico addetto al servizio di genetica medica);

un posto di assistente medico dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (un posto di ispettore sanitario, colonia hanseniana).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale in Acquaviva delle Fonti (Bari).

(153/S)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51, IN CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio medicina del lavoro;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

due posti di assistente della seconda divisione di lungodegenza riabilitativa;

un posto di assistente del servizio di radiologia diagnostica;

due posti di medico scolastico;

un posto di assistente medico presso la struttura operativa ex consorzio provinciale antitubercolare di Cremona;

un posto di aiuto del servizio di radiologia diagnostica;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto della divisione di urologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla funzione del personale dell'U.S.L., presso il presidio ospedaliero di Cremona.

(151/S)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 13, IN GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del terzo servizio di radiologia e fisioterapia presso gli ospedali civili di Genova.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del terzo servizio di radiologia e fisioterapia presso gli ospedali civili di Genova.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria, settore medicina di base sul territorio, in Genova.

(144/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 82 del 24 marzo 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Ufficio italiano dei cambi: calendario e luogo di svolgimento della prova pratica di dattilografia del concorso a quaranta posti di vice assistente in esperimento.

R E G I O N I

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1982, n. 95.

Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche e acquacoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione straord. del* 31 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Allo scopo di favorire, nell'ambito delle proprie competenze:

1) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque del demanio marittimo interno;

2) lo sviluppo delle attività connesse con il comparto della pesca marittima;

3) l'interazione del comparto con i settori produttivi;

4) l'elevazione sociale e professionale degli addetti alla pesca marittima e alle attività connesse;

5) la promozione dell'assistenza a piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della pesca e attività connesse e dell'acquacoltura, nonché la promozione dell'associazionismo e della cooperazione tra le imprese stesse, la Regione attua in armonia con le leggi dello Stato e con le disposizioni della C.E.E., un sistema di provvidenze a carattere integrativo rispetto a quelle nazionali e comunitarie e comunque in stretto coordinamento con il piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.

Art. 2.
Oggetto

Le provvidenze di cui alla presente legge riguardano:

1) la costruzione, ampliamento ed acquisti di opere, attrezzature ed impianti a terra per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca marittima ivi comprese le opere infrastrutturali di servizio;

2) la costruzione, l'ampliamento ed acquisto di magazzini ed impianti per la riparazione di reti e attrezzature per la pesca marittima nonché la costruzione dell'attrezzamento o ammodernamento di centri di assistenza di scali di alaggio e loro gestione, nei porti classificati regionali;

3) la costruzione, l'attrezzamento o l'ammodernamento di impianti per l'allevamento di pesci, crostacei e molluschi nelle acque del demanio marittimo interno, e di centri di ricerca tecnica e scientifica nel settore della pesca marittima nelle acque del demanio marittimo interno e dell'acquacoltura;

4) le iniziative e gli interventi diretti al sostegno della cooperazione di cui all'art. 3 della legge regionale 6 novembre 1980, n. 74, riguardante il settore della pesca marittima e le attività connesse e l'acquacoltura nelle acque del demanio marittimo interno;

5) le attività di formazione professionale degli addetti al settore delle attività pelagiche e delle attività di trasformazione del pescato svolte dai centri di cui al precedente n. 5 e dagli enti abilitati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63.

Per le fattispecie contemplato dal presente articolo devono essere osservati, ove soccorrano, le direttive, i criteri, gli obiettivi, le modalità e le procedure fissati dalla C.E.E. anche allo scopo di poter beneficiare delle previste agevolazioni finanziarie comunitarie.

Art. 3.
Soggetti abilitati

I siggetti abilitati a fruire delle provvidenze per le fattispecie elencate al precedente art. 2 sono:

1) i comuni, le province nonché i loro consorzi od associazioni, limitatamente ai casi elencati ai numeri 1), 2) e 3);

2) le imprese abruzzesi singole od associate che si occupano della lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;

3) le imprese abruzzesi, singole od associate che si occupano dell'allevamento di pesci, crostacei e molluschi marini;

4) i pescatori abruzzesi singoli od associati, che esercitano la pesca professionale marittima.

Le categorie di soggetti di cui numeri 2), 3) e 4) del presente articolo, non sono abilitate a porre in essere iniziative ed attività ricomprese nel n. 4) del precedente art. 2.

Gli interventi e le iniziative dirette al sostegno ed allo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 3 della legge regionale 6 novembre 1980, n. 74, ed indicati al n. 4) del precedente art. 2, sono posti in essere ai sensi della citata legge regionale e del successivo art. 4 della presente legge.

Le varie categorie di provvidenze possono essere cumulate in un medesimo soggetto, qualora trattasi di progetti coordinati o di progetti integrati C.E.E.

Art. 4.
Programmazione

Le iniziative e gli interventi diretti allo sviluppo ed al sostegno della cooperazione di cui al n. 4) del precedente art. 2, sono contemplati nei programmi annuali e triennali predisposti dal settore lavoro della giunta regionale ai sensi, con le modalità e le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 6 novembre 1980, n. 74.

L'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui al precedente comma è demandata al settore pesca della giunta regionale ed alle sezioni regionali delle associazioni nazionali cooperative legalmente riconosciute, in attuazione del secondo comma dell'art. 4 della predetta legge n. 74/1980 e sulla base dei criteri, modalità e procedure fissati nei programmi approvati dal consiglio regionale. La riserva dei fondi e la copertura finanziaria di cui al primo comma del predetto art. 4, sono determinate nel successivo art. 10 della presente legge.

Le iniziative e gli interventi di cui ai precedenti commi sono di norma, contenuti in progetti coordinati ed integrati anche al fine della migliore utilizzazione dei fondi comunitari.

Le attività di formazione professionale destinate agli addetti al settore pesca marittima, all'acquacoltura nelle acque del demanio marittimo interno ed alle attività connesse con la trasformazione del pescato previsto al n. 5) del precedente art. 2, sono programmate e disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63 e dalle vigenti norme nazionali e comunitarie. La gestione di tale attività è svolta dalle strutture pubbliche e private abilitate dalla Regione.

Gli interventi connessi con le fattispecie di cui ai numeri 1), 2) e 3), del precedente art. 2 sono programmati sulla base delle istanze fatte pervenire al settore pesca della giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno da parte dei soggetti abilitati a norma del precedente art. 3. In sede di prima applicazione, il termine scade il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il settore predispone gli schemi dei programmi annuale e triennale avvalendosi della collaborazione del comitato tecnico di cui al successivo art. 7.

Gli elaboratori sono sottoposti all'esame ed al parere dei comuni e delle province rivieraschi e delle associazioni dei comuni non montani, se costituite, dalle organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori più rappresentativi sul piano nazionale e delle organizzazioni dei datori di lavoro del settore della pesca e delle attività connesse e della acquacoltura, in tre distinte conferenze indette dal componente la giunta preposto al settore.

Gli schemi di programmi, eventualmente modificati ed integrati successivamente ai pareri espressi dagli enti e organizzazioni di cui al precedente comma, sono adottati con deliberazione della giunta ed approvati dal consiglio regionale.

Art. 5.
Modalità delle richieste delle agevolazioni

Le istanze di cui al quinto comma del precedente art. 4, dirette al settore pesca della giunta regionale in originale redatto in carta legale e copia e, per conoscenza, al comune dove si realizzano gli interventi da ammettere ai benefici richiesti, debbono essere munite di sottoscrizione autenticata e contenere:

1) le generalità del richiedente, ragione o denominazione sociale se trattasi di società;

2) l'oggetto della richiesta con la precisazione della presumibile complessiva spesa da sostenere;

3) la dichiarazione concernente eventuali altre richieste di intervento finanziario inoltrate allo Stato ed alla C.E.E. e l'entità dei fondi e delle agevolazioni richieste od assentite;

4) la dichiarazione di impegnarsi a realizzare i lavori, le opere, gli acquisti, le iniziative e quanto altro richiesto, nei termini eventualmente assegnati dalla Regione o previsti da disposizioni nazionali e comunitarie;

5) la dichiarazione con la quale il soggetto richiedente precisi l'entità della spesa a proprio carico ed in quale modo intenda farvi fronte;

6) la dichiarazione relativa alla professione esercitata e, se trattasi di società l'indicazione, dei fini statutari.

Le istanze debbono essere corredate dai seguenti documenti, parimenti in originale e copia:

1) certificato di iscrizione dei soggetti richiedenti, i registri previsti dalla legge per le singole fattispecie giuridiche;

2) statuto, atto costitutivo ed ultimo bilancio approvato, ove trattasi di società di persone o di capitale, nonché certificato del tribunale da cui risulti se la società sia interessata o meno da procedure concorsuali o stato di liquidazione;

3) computo metrico estimativo dei lavori o preventivo di spesa analitico rilasciato da ditte fornitrici, se trattasi di acquisti;

4) relazione tecnico-illustrativa;

5) progetto tecnico munito di copia della domanda di concessione comunale nei casi in cui questa sia richiesta ai sensi delle vigenti norme urbanistiche;

6) dichiarazione della competente autorità in materia che comprovi l'attività svolta dal richiedente in maniera continuativa e professionale;

7) documenti relativi alla eventuale disponibilità dei suoi occorrenti per opere a terra;

8) formulari completi secondo le norme in vigore, ove sia richiesta la partecipazione finanziaria della C.E.E.;

9) dichiarazione dell'istituto di credito dalla quale risulti la disponibilità a concedere il finanziamento e schema di piano di ammortamento, nei casi in cui sia richiesto il contributo regionale in conto interessi su prestiti. La presentazione delle istanze e dei documenti non costituisce di per se titolo per l'acquisizione del diritto alle provvidenze richieste.

Art. 6.
Entità delle provvidenze

I benefici finanziari della Regione per le iniziative contemplate dalla presente legge, si articolano in contributi in conto capitale o contributi in conto interesse, da erogare nei soli casi in cui sia richiesta una partecipazione finanziaria da parte del richiedente.

Per le iniziative per le quali è richiesto il contributo regionale in conto capitale, la partecipazione della Regione è ragguagliata alle seguenti quote:

1) spesa a totale carico del richiedente, per i soli casi in cui non sussistano provvidenze statali, o quote di spesa a carico del richiedente qualora sussista la partecipazione della spesa dello Stato;

2) per le operazioni eventualmente assistibili da parte della FEOGA, la quota sulla quale è commisurato il contributo regionale è determinata dalla differenza tra la percentuale massima teorica di partecipazione FEOGA e le percentuali minime fissate dal fondo stesso per lo Stato membro e per il beneficiario.

I contributi regionali in conto capitale non possono eccedere:

a) il 70% della spesa riconosciuta ammissibile quando trattisi di comuni e loro associazioni o consorzi, province, cooperative ricomprese tra i soggetti indicati al precedente art. 3;

b) il 50% della spesa riconosciuta ammissibile quando trattisi di altri richiedenti.

Il contributo regionale in conto interessi è corrisposto sull'ammontare del mutuo stipulato con gli istituti di credito appositamente convenzionati, fermi restando i limiti indicati ai numeri 1) e 2) del presente articolo e nella misura necessaria a ridurre il tasso di interesse del 10% e dell'8%, non modificabili in caso di variazione dei tassi di sconto, rispettivamente per i casi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* del presente articolo.

Per gli enti pubblici di cui al precedente art. 3, abilitati dalle norme nazionali e comunitarie ad accedere ai benefici del FERS relativamente ad iniziative contemplate dalla presente legge, la Regione provvede alla copertura del 70% della quota di spesa di pertinenza di tali enti ovvero all'accollo degli interessati da corrispondere alla BEI ove sia prescelto il sistema di bonifico, nella misura necessaria a ridurre il tasso di interesse del 10% non modificabile in caso di variazione di tassi di sconto.

E' posta a totale carico della Regione la quota di spesa pubblica nazionale dei progetti di intervento formativo professionale per gli addetti alla pesca marittima, attività connesse e acquacoltura nelle acque del demanio marittimo interno, nei casi ammissibili al contributo finanziario del FSE, sempre che non intervenga la copertura della quota nazionale da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 845.

La spesa relativa alle attività formative poste in essere senza il concorso della C.E.E., è posta integralmente a carico del bilancio regionale.

Non è consentito il cumulo delle provvidenze finanziarie di cui alla presente legge con quelle derivanti da altri provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7.

Comitato tecnico regionale per la pesca e acquacoltura

E' istituito presso il settore della giunta cui compete la trattazione della materia pesca, il comitato tecnico regionale per la pesca e acquacoltura.

Il comitato si riunisce periodicamente su convocazione del componente la giunta preposto al predetto settore ed è costituito:

a) dal componente la giunta medesimo, con funzione di presidente, e con facoltà di delega della presidenza e di ciascuna seduta ad uno dei componenti;

b) da due funzionari del settore, nel quale è ricompreso il servizio per la pesca marittima e acquacoltura, designati dal componente la giunta preposto al settore;

c) degli ingegneri-capo degli uffici del genio civile delle province rivierasche;

d) di due esperti designati dal consiglio regionale, con voto limitato a uno scelti tra docenti.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, resta in carica quattro anni e può essere confermato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di livello non inferiore al VI. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico della Regione. I compensi relativi alle sedute sono liquidati in base alle vigenti norme regionali.

Spetta al comitato:

1) esprimere il giudizio tecnico di conformità alla legge, delle istanze avanzate;

2) redigere ed aggiornare annualmente il prezzario dei lavori, opere, forniture ed acquisti concernenti le iniziative contemplate dalla presente legge provvedendo, nelle more della compilazione del prezzario e negli altri casi previsti dalla presente legge, a determinare i prezzi ammissibili per ciascuna iniziativa;

3) fornire i pareri tecnici eventualmente richiesti dal settore;

4) studiare e formulare iniziative tecniche di supporto al settore.

Art. 8.

Gestione del programma e controllo

La gestione del programma di cui al quinto comma del precedente art. 4 avviene:

a) direttamente da parte della giunta regionale e, per essa, da parte del competente settore;

b) per delega regionale, da parte dei comuni rivieraschi nel cui territorio ricadono le iniziative programmate.

Le attività delegate consistono nella erogazione delle provvidenze, nel controllo amministrativo-tecnico-contabile ed in ogni altra funzione regionale attinente ai rapporti con il richiedente i benefici di cui alla presente legge.

Le singole iniziative oggetto di delega risultano dal programma regionale, distintamente da quelle di diretta competenza regionale.

Gli oneri conseguenti alla delega sono coperti dalla Regione attraverso il versamento anticipato ai comuni di una somma pari al 10% degli importi approvati per ciascuna iniziativa oggetto di delega.

I fondi spettanti ai soggetti richiedenti benefici sono accreditati ai comuni stessi subito dopo l'approvazione del programma regionale.

Ove a giudizio dei comuni sussista la necessità di personale da destinare allo svolgimento delle funzioni delegate con la presente legge, si provvede a richiesta dei comuni stessi, al comando delle unità necessarie reperite tra i dipendenti assunti a tempo determinato in dipendenza della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative leggi regionali.

L'immissione nei ruoli comunali avviene ai sensi della legge regionale n. 68 del 4 settembre 1980, e successive modificazioni.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, i comuni delegati sono tenuti a fornire alla giunta regionale una relazione tecnico-finanziaria sull'esito degli interventi ed a riversare alla tesoreria della Regione le somme eventualmente non utilizzate.

I comuni delegati rispondono del buon esito delle operazioni loro delegate.

Il controllo sugli atti amministrativi adottati dai comuni delegati avviene ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 44 dell'11 settembre 1979.

A richiesta dei comuni stessi, gli organi tecnici ed amministrativi regionali sono tenuti a fornire assistenza tecnico-giuridico-amministrativa in ordine alle funzioni delegate.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 della predetta legge nei casi ivi contemplati.

Le provvidenze in favore dei soggetti beneficiari sono erogate con le modalità previste nel programma regionale approvato.

I contributi in conto interessi sono versati direttamente all'istituto di credito finanziatore per il periodo di durata del finanziamento, sulla base del piano di ammortamento, anche mediante versamento anticipato in unica soluzione.

Le opere e gli acquisti per i quali è stato chiesto il contributo, devono essere effettuati posteriormente alla data di approvazione del programma regionale.

Essi debbono essere utilizzati per gli scopi dichiarati.

In mancanza si fa luogo alla revoca dei benefici, assentiti con provvedimento motivato dalla giunta regionale.

La giunta regionale si riserva la facoltà di espletare controlli nei riguardi dei singoli richiedenti i benefici, qualora sussistano proprie responsabilità del buon esito delle operazioni nei riguardi della C.E.E.

Il collaudo dei lavori delle opere e delle forniture è disciplinato dalla legge regionale n. 62 del 17 novembre 1976, e successive modificazioni.

Nei casi in cui sussista la delega delle funzioni ai comuni, la scelta dei collaudatori è demandata ai comuni medesimi.

La partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative contemplate in progetti integrati redatti ai sensi delle disposizioni comunitarie è subordinata alle condizioni:

a) che i progetti integrati siano redatti dalla regione-servizio-pesca o dai soggetti pubblici di cui al n. 1) del precedente art. 3;

b) che i destinatari dei benefici dichiarino di assoggettarsi alle disposizioni comunitarie e di fornire a richiesta degli enti di cui alla precedente lettera *a)* tutte le informazioni, le notizie e gli elementi necessari allo scopo.

Art. 9.

Vincolo di destinazione

I beni realizzati o acquisiti con le provvidenze di cui alla presente legge, sono vincolati alla specifica destinazione per la quale è concessa l'agevolazione, per la durata di anni cinque, se trattisi di beni mobili, e per anni dieci se trattisi di impianti o di opere a terra. Il termine decorre dalla data di collaudo delle opere e degli acquisti.

Durante tale periodo, il proprietario non può alienare il bene se non previa autorizzazione della giunta regionale, a pena di restituzione del contributo riscosso aumentato del 100% o di revoca dell'atto di concessione ove trattisi di contributo non ancora erogato.

Art. 10.

Finanziamento

Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono, finanziariamente, a partire dall'esercizio finanziario 1983.

Da tale anno, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti nei limiti degli stanziamenti all'uopo iscritti nei bilanci annuali e poliennali e riguardanti il settore pesca marittima.

Art. 11.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 dicembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(956)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1983, n. 1.

Inquadramento del personale comandato ai sensi delle leggi n. 386/1974, n. 349/1977 e n. 833/1978 e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 15 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo e non di ruolo proveniente:

a) dall'amministrazione statale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

b) dagli enti di cui alla tabella *B* allegata al predetto decreto presidenziale, a norma della legge n. 641/1978.

Art. 2.

L'inquadramento del personale comandato alla Regione ai sensi della legge n. 386/1974, della legge n. 349/1977 e della legge n. 833/1978 potrà effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 32.

Il personale di cui al precedente comma potrà, a richiesta da presentare alla giunta regionale nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge, essere inquadrato nei ruoli del personale dipendente dalla Regione con la rinuncia a futuro inquadramento nel ruolo sanitario regionale.

Art. 3.

Il personale di cui alla presente legge, sentita la commissione di inquadramento di cui all'art. 97 della legge regionale numero 11/1974, è inquadrato d'ufficio nel ruolo unico regionale.

Art. 4.

Procedura e decorrenza dell'inquadramento

La decorrenza dell'inquadramento ai fini giuridici ed economici è fissata al 1° febbraio 1981 o alla data, eventualmente posteriore, in cui il personale ha assunto effettivo servizio. Il periodo di servizio prestato presso l'amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1° febbraio 1981, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini della ammissione ai concorsi.

Il personale di cui all'art. 5 della legge n. 441/1980, sarà inquadrato ai soli fini giuridici, con effetto dal 1° gennaio 1981, fermo restando tutto quanto specificamente previsto dalla presente legge.

Art. 5.

Inquadramento giuridico

Il personale è inquadrato nel ruolo regionale in conformità all'allegata tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 gennaio 1981, facendo salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali, ove questi retroagiscano i propri effetti anteriormente ad essa data.

Il personale che riveste qualifiche non espressamente previste nella tabella citata verrà inquadrato, in via analogica, sulla base dell'equipollenza delle qualifiche stesse.

Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano i seguenti criteri integrativi per il passaggio al livello superiore:

a) per il personale da inquadrare nel ruolo unico regionale trovano applicazione i criteri di cui all'art. 57, comma terzo, della legge regionale n. 12/1980.

Detto personale ha, inoltre titolo a fruire del beneficio di cui all'art. 60 della stessa legge n. 12/1980.

Restano ferme tutte le condizioni e le modalità previste dalla suddetta legge regionale, tranne che per le domande di partecipazione ai concorsi, i cui termini di presentazione delle stesse decorrono dalla data di pubblicazione della presente legge.

In particolare detti criteri si applicano al:

personale proveniente dallo Stato che al momento dello inquadramento nella Regione non abbia goduto, in virtù della legge n. 312/1980, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

personale proveniente dagli enti parastatali ad eccezione di quello di cui alla successiva lettera *c*);

b) il personale cui, in forza dell'art. 4 della legge n. 312/1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle relative anzianità. Resta escluso il personale che abbia usufruito della norma di cui al precedente punto *a*);

c) i dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento, vengono inquadrati nel sesto livello del ruolo regionale.

I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore, in possesso al 31 dicembre 1979 di dieci anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in possesso al 31 dicembre 1979 di nove anni e sei mesi di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto nella tabella sopra richiamata.

I dipendenti con la qualifica di commesso nell'ordinamento di provenienza vengono inquadrati nel terzo livello funzionale se in possesso di un'anzianità di servizio di almeno otto anni alla data del 30 settembre 1978;

d) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto alla posizione di provenienza;

e) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore è effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

Art. 6.

Posizione economica di inquadramento

Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:

1) per i dipendenti che hanno titolo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509/1979, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisite ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 previsti dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 10, per i dipendenti regionali;

2) per il personale statale la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981 ivi compresi gli effetti economici del rinnovo contrattuale di provenienza per il periodo 1° gennaio 1979-31 gennaio 1981; inoltre il personale suddetto utilizza, per la determinazione del maturato economico, anche i miglioramenti economici previsti al 1° febbraio 1981 dall'accordo contrattuale nazionale di provenienza per il triennio 1979-1981 ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982.

Non si applicano i benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 spettanti ai dipendenti regionali;

3) al personale degli enti soppressi, privi di sviluppo contrattuale per il triennio 1979-1981 ed eventualmente per il triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti della Regione, sia ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento al 1° febbraio 1981, che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoti contrattuali.

Al personale degli enti soppressi per cui trovano applicazione le norme relative ai dipendenti statali si applicano le norme contrattuali proprie di tale personale sino al 1° febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulatività con i benefici previsti dagli accordi contrattuali per il personale regionale per lo stesso periodo.

La posizione giuridica derivante dall'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, è data dalla classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il «maturato in itinere» con le modalità indicate dal terzo comma e seguenti dell'art. 58 della legge regionale n. 12/1980, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

Dal 1° febbraio 1981 compete al personale la progressione economica prevista dalla legge regionale n. 10/1981.

Sono fatti salvi, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici maturati in virtù del contratto di provenienza vigente al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

Art. 7.

Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.) ed alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.).

Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza l'iscrizione del personale proveniente da enti soppressi e riformati, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, è eseguita con effetto dal giorno della effettiva messa a disposizione.

Art. 8.

Revisione degli organici per effetto degli inquadramenti

Il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è inquadrato nel ruolo unico regionale secondo le dotazioni provvisorie dello organico di cui alla tabella *D* allegata alla legge regionale n. 12/1980 che viene sostituita dalla seguente:

livello I	posti n.	2
livello II	»	60
livello III	»	60
livello IV	»	220
livello V	»	260
livello VI	»	100
livello VII	»	150
livello VIII	»	80
	Totale n.	932

Art. 9.

Oneri finanziari

All'onere per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la maggiore spesa afferente all'anno 1981, si farà fronte con gli appositi stanziamenti già iscritti sul cap. 4000 del bilancio regionale per l'esercizio 1982 e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 3 gennaio 1983

D'UVA

ALLEGATO *B*

(Voci in ordine di riferimento: Regioni - Stato - Parastato).

I livello - I livello - —

II livello - II livello - Commesso.

III livello - III livello - Agente tecnico.

IV livello - IV e V livello - Archivista dattilografo - Operatore tecnico.

V livello - VI livello - Assistente, Assistente tecnico, Assistente tecnico professionale, seconda qualifica professionale.

VI livello - VII livello - Collaboratore, Collaboratore tecnico.

VII livello - VIII livello - Collaboratore tecnico professionale, Collaboratore tecnico (analisti, statistici, sociologi), I qualifica professionale, Collaboratore coordinatore, Collaboratore tecnico coordinatore.

VIII livello - Direttore di divisione ad esaurimento ed ispettore generale ad esaurimento di cui all'art. 155 della legge numero 312/1980, I Dirigente, Dirigente superiore - Dirigente, Dirigente superiore, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, personale della 1ª qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/1975 rivestiva una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della qualifica professionale che nell'ordinamento delle carriere preesistenti all'entrata in vigore della legge n. 70/1975 ricopriva una qualifica corrispondente a Direttore principale o Dirigente generale.

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1983, **n. 2.**
Modifiche ed integrazioni al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1979, n. 5.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 15 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 1979, n. 5 è così modificato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1982 ai componenti i predetti organi è attribuita un'indennità lorda di L. 40.000 per i presidenti e di L. 30.000 per i componenti per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute di collegio ».

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1982, con lo stanziamento previsto al cap. n. 2400 del bilancio corrente; per gli anni successivi si provvederà con la stessa legge approvativa dei bilanci.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 gennaio 1983

D'UVA

(858)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830840)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.